

PAGAMENTO ONERI DA C/C COINTESTATO: IL MEF RISPONDE IN QUESTION TIME

Informativa n. 37

23 giugno 2021

Frequentemente, le **spese detraibili o deducibili** vengono pagate dai contribuenti interessati con **versamenti da conti correnti cointestati**. Si pensi, tra le altre, alle seguenti ipotesi:

- pagamento, da parte di genitori, delle spese di istruzione o delle spese sportive a favore dei propri figli;
- pagamento con bonifico "dedicato", da parte di una coppia, delle spese per interventi sugli immobili per i quali spettano le detrazioni edilizie (recupero edilizio, risparmio energetico, superbonus, etc.).

L'Agenzia delle Entrate, nel corso degli anni, è più volte intervenuta a fornire chiarimenti in merito all'**attribuzione** della detrazione/deduzione nel caso in cui **non vi sia coincidenza** tra l'intestatario del documento di spesa (fattura, documento commerciale) e quello della ricevuta di versamento bancario/postale.

Recentemente, la problematica è stata affrontata anche dal MEF, in un'audizione tenutasi il 21 aprile 2021 alla Commissione Finanze (**Risposta ad Interrogazione Parlamentare n. 5-05796**) dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con Sentenza n. 140/2021, aveva riconosciuto in capo ad un contribuente solo la quota del 50% della detrazione spettante, in quanto il pagamento dell'onere era partito da un contro corrente cointestato.



Nell'ambito della citata Audizione, è stato invece ribadito che il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l'onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa (documento commerciale, fattura, ricevuta, ecc.).

In pratica, l'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa: non rileva a chi sia intestato il conto corrente da cui è stato effettuato il versamento.

IL CASO OGGETTO DELLA SENTENZA

Come accennato, il chiarimento del MEF nell'ambito dell'Audizione alla Commissione Finanze, consegue alle conclusioni della Sentenza n. 140/2021 della CTP di Perugia.

Nel caso di specie, un contribuente ha effettuato il pagamento dei contributi alla previdenza complementare dovuti per la propria posizione mediante versamento da un conto corrente cointestato; in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito della deduzione indicando l'intero importo versato.

L'Amministrazione finanziaria tuttavia, ha riconosciuto la deducibilità del solo 50% sostenendo che il prelievo è stato effettuato da un conto cointestato, inviando quindi una cartella di pagamento per il recupero del 50% della somma dedotta.

LA POSIZIONE DEL MEF

La conclusione dei giudici della CTP di Perugia appare discutibile per lo stesso MEF, il quale, anche sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, afferma che:



*“Secondo i principi generali dell'ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detraazione spetta a **condizione che l'onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa**”.*

Nella Risposta all'Interrogazione parlamentare si evidenzia quindi che:

- quello a cui si deve far riferimento è **l'intestazione del documento di spesa**, a prescindere dagli intestatari del conto da cui è partito il pagamento;
- **non rileva l'esecutore materiale del pagamento**, aspetto che attiene ai rapporti interni tra le parti;
- è comunque necessario **assicurare la corrispondenza** tra la **spesa detraibile** per il contribuente ed il **pagamento** effettuato da un **altro soggetto**.

Nel caso di pagamento da conto corrente cointestato di una spesa detraibile in capo ad uno solo dei cointestatari, è consigliabile che detto soggetto sia indicato come unico **“ordinante”** del bonifico; in questo modo, si segnala che il pagamento va riferito unicamente a detto soggetto.

Diverso è il caso in cui il pagamento della spesa detraibile in capo ad un soggetto sia effettuato mediante versamento dal conto corrente di un soggetto terzo: in questo caso, non essendo ammessa in via generale l'indicazione di un ordinante diverso rispetto all'intestatario del conto (in quanto non ha alcun collegamento con il c/c) si ritiene consigliabile che siano indicati i **dati del soggetto cui si riferisce il pagamento** e gli **estremi del documento di spesa** nella **causale del bonifico** di pagamento.

Si ricorda che la possibilità di indicare nel bonifico di pagamento il codice fiscale del beneficiario della detrazione, anche diverso dall'ordinante, è già ammessa per le spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare n. 19/2020).



Si ipotizzi che la signora Bianchi versi per la propria posizione contribuiti ad un fondo di previdenza complementare “aperto”, effettuando il pagamento mediante bonifico bancario tratto dal conto cointestato con il marito.

L'attestazione della compagnia assicurativa è intestata solo alla moglie. Nella ricevuta del versamento bancario sono indicati come intestari del pagamento entrambi i contribuenti, contitolari del c/c.

La moglie potrà fruire della deduzione sull'intero importo versato (nei limiti previsti normativamente) considerato che il documento di spesa è a lei intestato. Prudenzialmente, è comunque consigliabile che in sede di effettuazione del bonifico la moglie si ponga come unica “ordinante”.

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'orientamento del MEF **conferma i precedenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate** con alcune Risposte ad Interpello in materia di tracciabilità dei pagamenti (previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 per gli oneri indicati nell'art. 15, TUIR e in altre disposizioni normative).

In tali documenti, è stato chiarito che:

- un soggetto può utilizzare la **propria carta di credito** per pagare le **spese detraibili** riferite al **coniuge**, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, a condizione che tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa.

Nel caso di specie, l'Agenzia ha ritenuto che l'effettivo sostenimento dell'onere da parte dell'interessato alla detrazione fosse attestato dal fatto che il conto corrente su cui era appoggiata la carta di credito era cointestato (Risposta ad Interpello n. 431/2020);

- un **soggetto** può pagare una **spesa detraibile** per sé stesso, con la **carta bancomat intestata al figlio**.
La condizione che l'onere fosse stato effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, nel caso di specie, è stata ritenuta soddisfatta dalla dichiarazione rilasciata dal beneficiario della detrazione di aver rimborsato in contanti al figlio la spesa dallo stesso sostenuta a proprio favore (Risposta ad Interpello n. 484/2020).

NESSUN RINVIO (FINORA) PER L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI 2020



Ad oggi non è stato approvato alcun provvedimento normativo di deroga per il 2020 all'obbligo di tracciabilità introdotto dal comma 679 della Legge di Bilancio 2020.

Nelle scorse settimane sembrava che il MEF e l'Agenzia delle Entrate avessero valutato positivamente la richiesta della Consulta dei CAF di "congelare" per il periodo di imposta 2020 la previsione introdotta lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2020; tuttavia, allo stato attuale non si ha notizia di alcun rinvio dell'entrata in vigore della disposizione in esame.